

Rispetto a tali aiuti la Commissione Europea, dopo avere chiesto informazioni allo Stato membro interessato, può aprire una procedura d'indagine formale ed avviare l'istruttoria che si concluderà con una decisione formale.

Tuttavia, nell'ipotesi di aiuti illegali, la Commissione non è legata al rispetto dei termini previsti dal predetto regolamento 659/1999 per gli aiuti notificati, per questi ultimi infatti la Commissione è tenuta a prendere una decisione di autorizzazione dell'aiuto, ovvero di apertura di indagine formale entro due mesi dalla notifica dell'aiuto stesso. Tale termine è sospeso in caso di notifica reputata incompleta.

Lo Stato membro interessato ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di formulare una decisione, che statuisca se l'agevolazione sia o meno compatibile con le regole del Trattato.

Qualora la Commissione, al termine della procedura d'indagine formale, decida che un aiuto è incompatibile con il Trattato, emana una decisione "negativa" con la quale ordina di sospendere l'erogazione di ogni aiuto eventualmente concesso (ingiunzione di sospensione) e, se del caso, impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare dai beneficiari l'aiuto eventualmente già erogato.

OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di procedura 659/1999, attraverso le decisioni che concludono il procedimento d'indagine formale, la Commissione può:

- constatare che la misura notificata non costituisce aiuto;
- constatare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata "decisione positiva");
- subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata "decisione condizionale");
- constatare che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune e decidere che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata "decisione negativa").

Ai sensi dell'articolo 288 TFUE, la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e pertanto lo Stato membro destinatario della decisione di recupero è responsabile della sua esecuzione.

Lo scopo dell'obbligo imposto dalla Commissione allo Stato membro di recuperare l'aiuto incompatibile è quello di ripristinare la situazione preesistente alla concessione dell'aiuto stesso.

Rispetto a tale finalità, l'obbligo di recuperare un aiuto illegittimamente concesso non può essere considerato un provvedimento sproporzionato.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato più volte che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero non ha un carattere di sanzione, bensì è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità.

Il recupero dell'aiuto deve avvenire "senza indugio", secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale, attraverso l'adozione di tutte le misure previste dalla disciplina interna, senza tuttavia pregiudicare il principio di effettività del diritto comunitario, che impone di ottenere sempre il recupero dell'aiuto.

In virtù di tale principio, uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per non eseguire gli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario. Ne consegue che il rispetto delle pertinenti norme procedurali

dell'ordinamento nazionale, non deve rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario.

L'obbligo dello Stato membro perdura indipendentemente dal fatto che il beneficiario dell'aiuto sia in grado o meno di effettuare la restituzione.

Qualora il beneficiario sia insolubile, lo Stato membro è obbligato ad agire mediante procedimento di liquidazione e, se del caso, chiedere l'inizio della procedura fallimentare per l'impresa beneficiaria impossibilitata a restituire l'aiuto dichiarato incompatibile.

Il regolamento n. 659/1999 citato, prevede una sola eccezione all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, che può rinvenirsi esclusivamente nella ipotesi in cui il recupero dell'aiuto *"sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario"*.

I principi generali di diritto più frequentemente invocati dai ricorrenti per opporsi all'obbligo di restituzione sono quelli della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, che tuttavia la Corte di Giustizia ha interpretato nel corso del tempo in modo sempre più restrittivo¹⁷, limitandone sempre di più la portata.

Se uno Stato membro non attua una decisione che impone di recuperare, ovvero di sopprimere o di modificare l'aiuto nel termine indicato, la Commissione può ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, ultimo periodo TFUE per la mancata esecuzione della decisione stessa.

Al riguardo si segnala che, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, i tempi per ottenere l'osservanza della sentenza della Corte di giustizia si sono molto ridotti.

Infatti, l'articolo 260, paragrafo 2 TFUE prevede che, qualora lo Stato membro non ottemperi alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia, la Commissione, dopo avere dato al medesimo Stato la possibilità di presentare osservazioni, può adire direttamente la Corte, chiedendo la condanna al pagamento di una penalità giornaliera (con fissazione del tasso d'interesse) e di un importo forfettario il cui calcolo viene effettuato sulla base della Comunicazione del 2007¹⁸.

Da quanto detto appare evidente la esigenza di limitare i casi di recupero di aiuti e le relative conseguenze, per tale ragione è necessario rispettare il dettato dell'articolo 108 TFUE e notificare le norme in fase di progetto.

Al riguardo si segnala che la Commissione europea ha predisposto un codice delle migliori pratiche¹⁹ nel quale viene disciplinata tra l'altro la procedura di prenotifica, attraverso la quale gli Stati membri possono sottoporre, in via informale, ai Servizi competenti della stessa Commissione, i dossier in materia di aiuti prima della loro notifica formale.

Ciò al fine di conoscere in anticipo le eventuali obiezioni della Commissione ed apportare, se del caso, le opportune modifiche che rendano la norma compatibile con le disposizioni comunitarie.

¹⁷ Cause: C-24/95 Land Rheinland-Pfalz c/Alcan Deutschland GmbH; C-5/89 Bug-Alutechnik; C-223/85 RSV; C-372 Italia c/Commissione; cause riunite C- 74/00 e 75/00 P.Falk e Acciaierie di Bolzano c/Commissione.

¹⁸ Comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE —SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, p. 15).

¹⁹ Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (2009/C 136/04) GUUE 16.06.2009 C136.

EFFETTI SULLE IMPRESE DEL MANCATO RECUPERO DI AIUTI DI STATO

Quanto ai destinatari dell'obbligo di dare esecuzione alle decisioni, la Corte di Giustizia ha ribadito in varie occasioni²⁰ che l'obbligo stesso deve intendersi rivolto a tutti gli organi, sia giudiziari sia amministrativi, dello Stato membro interessato dal provvedimento di recupero dell'aiuto.

L'intendimento di perseguire con sempre maggiore forza il mancato rispetto delle decisioni di recupero da parte degli Stati membri, è stato messo in risalto dalla Commissione nella Comunicazione del 2007²¹, con la quale la stessa Commissione fornisce chiarimenti circa le misure che intende adottare per facilitare l'esecuzione delle decisioni di recupero ed indica le azioni che gli Stati membri potrebbero utilizzare per conformarsi pienamente alle regole e ai principi enunciati dal diritto europeo e, in particolare, dalla giurisprudenza delle Corti comunitarie.

Sul piano nazionale, al fine di dare la massima attuazione agli obblighi comunitari, sono state introdotte specifiche norme, che prevedono la possibilità dello Stato di rivalersi degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia nei confronti dei soggetti responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria²² e che nello stesso tempo vanno ad incidere sul ruolo dei giudici e sulle procedure giurisdizionali in materia di recupero di aiuti di Stato²³.

Quanto poi agli effetti sulle imprese degli eventuali inadempimenti, va rilevato che la Commissione applica ormai in modo sistematico il cosiddetto principio *Deggendorf*²⁴ in base al quale la concessione di nuovi aiuti è subordinata alla preventiva verifica da parte delle autorità nazionali che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e non restituito aiuti che la Commissione stessa abbia dichiarato incompatibili e dei quali abbia ordinato il recupero.

Il predetto principio è stato tradotto in norma di diritto positivo, sia in ambito comunitario²⁵ sia in ambito nazionale²⁶. Ne consegue che oggi esso si applica a tutti gli aiuti di Stato concessi sulla base del regolamento generale di esenzione per categoria²⁷, agli aiuti soggetti a notifica ed agli aiuti temporanei di cui alla Comunicazione 2009/C 83/01 (*"Quadro temporaneo per gli aiuti di stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale"*).

Sul piano pratico, ciò significa che le imprese beneficiarie di un aiuto dichiarato illegittimo, che non abbiano provveduto alla sua restituzione, non potranno in futuro fruire di eventuali nuove agevolazioni anche se legittimamente concesse in esenzione dalla notifica, né delle misure a carattere temporaneo²⁸.

²⁰ Cause: C-101/91 Sentenza 19 gennaio 1993 Commissione c/ Repubblica italiana; C-71/04 Xunta de Galicia; C-39/94 SFEI e altri; C-302/97 Klaus Konle c/ Austria; C-224/01 Gerhard Köbler c/ Austria.

²¹ Comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili" (2007/C 272/05).

²² Articolo 16 bis, comma 2 e 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Originariamente la norma era l'articolo 1, comma 1216 della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

²³ Cfr. il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U.R.I. 9 aprile 2008, n. 84), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101. Sotto il profilo comunitario, la Commissione europea ha emanato la Comunicazione relativa all'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, 2009/C 85/01.

²⁴ Cause T-244/93 e T-486/93, TWD Deggendorf contro Commissione, Racc. 1995, parte II, p. 2265, punto 56.

²⁵ Articolo 1, par. 6, lettere a) e b del regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria).

²⁶ Art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in seguito trasposto nel comma 11 dell'art. 16 bis della Legge 11/2005.

²⁷ Cfr. nota 12.

²⁸ Sull'applicazione del principio Deggendorf, si veda la circolare del 21 luglio 2009, pubblicata all'indirizzo <http://www.politichecomunitarie.it/attivit /16717/aiuti-temporanei-anticrisi>.

1.6.2 IL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA N. 800/2008/CE

Sotto il profilo della semplificazione, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso della propria attività di controllo degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha inteso facilitare e rendere più mirate le misure agevolative.

In tal senso, sulla base anche di quanto previsto dal Piano di azione in materia di aiuti di Stato 2005/2009, la Commissione ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria (RGE) n. 800/2008/CE dell'8 agosto 2008, con il quale sono state consolidate in un unico testo le norme precedentemente contenute in cinque regolamenti distinti, allo scopo di definire un quadro chiaro che permetta agli Stati membri di concedere aiuti senza alcun intervento della Commissione.

Nelle intenzioni della Commissione europea le "26 categorie di aiuti di Stato" sono quelle che apporteranno vantaggi reali per la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Europa.

Oltre a ridurre l'onere amministrativo che incombe sulle autorità pubbliche e sulla Commissione, il regolamento incoraggia gli Stati membri a utilizzare nella maniera più efficiente risorse limitate.

Il regolamento generale di esenzione è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI) in quanto tutte le 26 misure da esso previste possono essere concesse alle PMI ed alcune sono appositamente concepite per loro.

Sono altresì previste misure a finalità regionale, all'occupazione, alla formazione, alla tutela dell'ambiente, a ricerca, sviluppo e innovazione e al capitale di rischio.

Tra i meriti del nuovo regolamento di esenzione si rileva in particolare in questa sede quello di aver portato la Commissione europea a riconoscere ufficialmente che i benefici tendenti a ridurre i sovraccosti derivanti dall'impiego di persone con disabilità, non distorcono il regolare meccanismo del mercato.

IL PASSAGGIO DAL REGOLAMENTO 2204/2002/CE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE

Tra le modifiche più significative che sono state apportate dal regolamento di esenzione alle precedenti disposizioni comunitarie si segnalano quelle che più in particolare concernono gli aiuti all'occupazione:

- aiuti agli investimenti e all'occupazione per le PMI. Incremento della intensità di aiuto di base che passa per le piccole imprese dal 15% al 20% e per le medie dal 7,5% al 10%;
- aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili. Incremento della intensità di aiuto dal 60% al 75%.

Inoltre, rispetto al precedente regolamento di esenzione 2204/2002/CE, il nuovo regolamento prevede definizioni più ampie per la categoria di lavoratori svantaggiati, ed in particolare:

- il disoccupato viene definito come chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, a prescindere dall'età; il termine è più breve rispetto al precedente regolamento che prevedeva il disoccupato di lungo periodo;
- si fa riferimento al tasso di disparità uomo/donna con riguardo non solo alla disoccupazione femminile, ma al genere sotto rappresentato, in tal modo venendo incontro anche a quelle realtà nelle quali la disoccupazione maschile potrebbe essere superiore a quella femminile;
- l'introduzione della definizione di lavoratore molto svantaggiato, ovvero senza lavoro da almeno 24 mesi.

La definizione di lavoratore disabile è invece rimasta invariata rispetto al precedente testo.

Quanto alla definizione di "posto di lavoro protetto", il nuovo regolamento si limita ad indicare la percentuale del 50% di lavoratori disabili, ma non fa più riferimento alle capacità del lavoratore disabile rispetto al mercato di lavoro aperto, rendendo anche in tal caso più ampia la definizione.

Inoltre, per venire incontro alle legislazioni dei diversi Stati membri, il nuovo regolamento ha reso più flessibile il periodo minimo d'occupazione, che può ora essere anche inferiore a 12 mesi, con riduzione pro-rata del beneficio.

Sono state poi innalzate le soglie oltre le quali gli aiuti individuali ai lavoratori svantaggiati e disabili devono essere notificati alla Commissione sulla base della Comunicazione 2009/C 188/02²⁹ che, allo scopo di rendere trasparenti le decisioni della Commissione stessa, stabilisce i criteri applicabili per valutare gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali soggetti alla soglia di notifica individuale.

Al riguardo, laddove il precedente regolamento 2204/2002 prevedeva che l'aiuto a singole imprese o ad un singolo stabilimento non dovesse superare la soglia dei 15 milioni di euro su un periodo di tre anni, l'attuale regolamento prevede:

- aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati fino a 5 milioni di euro per impresa per anno;
- aiuti all'occupazione di lavoratori disabili fino a 10 milioni di euro per impresa per anno;
- aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili fino a 10 milioni per impresa per anno.

Sempre con riguardo ai lavoratori disabili si rileva che, in deroga alla regola generale sul cumulo³⁰, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili possono essere cumulati con gli aiuti esentati, in virtù del regolamento 800/2008, oltre la soglia d'intensità ivi prevista fino ad un'intensità di aiuto comunque non superiore al 100% dei costi rilevanti, in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

L'applicazione del regolamento di esenzione si traduce pertanto in minori oneri per gli Stati membri, che possono evitare tutte le procedure collegate all'attività di notifica.

D'altra parte, sugli stessi Stati membri grava la responsabilità di verificare il rispetto di tutte le condizioni poste dal regolamento stesso, per evitare che la Commissione europea, nell'ambito dei regolari controlli che è tenuta ad effettuare, possa verificare, anche *ex post*, la mancanza di una delle condizioni per l'esenzione e dichiarare illegittimo l'aiuto.

Al fine di consentire alla Commissione di adempiere l'onere di controllare e monitorare l'attuazione del regolamento 800/2008 è necessario che gli Stati membri forniscano:

- *ex ante*, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti, una sintesi delle informazioni relative alle misure cui di volta in volta viene data attuazione nell'ambito del regolamento stesso;
- *ex post*, una relazione annuale degli interventi posti in essere.

Detta relazione deve essere effettuata da ciascuna amministrazione (centrale, regionale o locale), competente alla concessione dell'aiuto.

A conclusione di questa breve analisi del regolamento di esenzione si può rilevare che, per la rapidità con la quale possono essere posti in essere gli interventi di aiuto, il regolamento generale di esenzione ha costituito un eccellente strumento di sostegno alla crisi economica attuale.

²⁹ Comunicazione della commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02 – GUUE C188 dell'11.08.2009).

³⁰ La regola prevede in generale che gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento di esenzione possano essere cumulati con altri aiuti previsti ai sensi del medesimo regolamento, con aiuti di importanza minore (*de minimis*), ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili nei limiti delle intensità di aiuto applicabili in base al regolamento di esenzione stesso.

GLI AIUTI TEMPORANEI

Sempre allo scopo di far fronte alla crisi economica la normativa sugli aiuti di Stato è stata di recente integrata, in via transitoria, dalla Comunicazione 2009/C 83/01 *"Quadro temporaneo per gli aiuti di stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale."*

La comunicazione suddetta, sulla base della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lett. b), prevede alcune disposizioni in materia di aiuti di Stato, applicabili fino al 31 dicembre 2010, a favore delle imprese che dimostrino uno stato di difficoltà conseguente alla crisi e successivo al 1° luglio 2008, per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuti temporanei per far fronte alla crisi.

A livello nazionale, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, adottato su proposta del Ministro delle Politiche Europee d'intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, si è data attuazione alla Comunicazione della Commissione dettando le modalità e i criteri, omogenei sul territorio nazionale, nel rispetto dei quali potranno essere concesse le misure di aiuto.

Il DPCM è stato notificato alla Commissione europea e dalla stessa autorizzato. Con le differenti decisioni di autorizzazione, il DPCM stesso consente la concessione di aiuti temporanei, che non devono essere notificati *ex ante* ma devono essere comunicati *ex post*, conformi alla normativa e alle decisioni comunitarie che non necessitano di essere nuovamente notificati alla Commissione.

Tra le decisioni approvate dalla Commissione europea che riguardano le varie tipologie di aiuto contenute nel DPCM, si segnala la misura relativa agli aiuti "di importo limitato"³¹. Si tratta della possibilità di concedere aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, ecc.). L'aiuto potrà coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli.

La comunicazione *ex post* è effettuata nell'ambito del monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare per fornire alla Commissione europea gli elementi che dimostrino che gli aiuti temporanei concessi sono risultati idonei a rimediare ai problemi conseguenti alla crisi.

Il monitoraggio in questione viene effettuato dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – Servizio Concorrenza e aiuti di Stato – che ha anche provveduto alla notifica del DPCM di attuazione degli aiuti temporanei.

1.6.3 RUOLO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

La predetta attività di monitoraggio è soltanto una delle attività che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed in particolare il Servizio Concorrenza e aiuti di Stato, svolge nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge³². In particolare, il Servizio predetto opera una prima verifica della compatibilità comunitaria delle misure di agevolazione concesse, con norme statali e regionali che siano sottoposte alla sua valutazione, formulando un parere con il quale eventualmente possono essere forniti suggerimenti per modifiche o integrazioni che rendano la misura compatibile con le disposizioni comunitarie.

³¹ Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, AIUTO N248/2009.

³² legge 6 febbraio 1996, 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994." Articolo 57 – aiuti di Stato. Attribuzione al Ministro per le politiche europee del compito di assicurare la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici.

Inoltre, il Servizio effettua il monitoraggio delle procedure di indagine di maggior rilievo avviate dalla Commissione europea e, qualora le amministrazioni, centrali, regionali o locali lo ritengano necessario, fornisce il proprio supporto in relazione alle problematiche che possono sorgere su questioni di rilevanza comunitaria.

Il Servizio segue in modo costante l'attività comunitaria, con particolare riguardo alla fase ascendente della formazione, revisione e aggiornamento delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

In tal senso assicura la partecipazione dell'Italia a tale processo, sostenendo negli incontri con gli altri Stati membri nonché nelle consultazioni lanciate dalla Commissione, la posizione nazionale³³, anche attraverso l'invio alla Commissione europea dei documenti rappresentativi di detta posizione, frutto del coordinamento con le amministrazioni statali e regionali e della consultazione delle parti economiche e sociali.

Da detto coordinamento è scaturito, tra l'altro, anche il testo con il quale le autorità italiane hanno fornito il contributo al regolamento generale di esenzione, rinvenibile sul sito della DG Concorrenza della Commissione Europea.

Negli anni recenti tale processo di revisione ha subito un notevole incremento, dovuto sia all'esigenza di dare nuovo impulso alla Strategia di Lisbona, sia alla necessità di razionalizzare e dare certezza giuridica alle regole concernenti gli aiuti di Stato.

Tra le problematiche più attuali in materia di aiuti di Stato, all'esame della Commissione europea, si segnalano quelle legate alle compensazioni per oneri di servizio pubblico (Servizi d'Interesse Economico Generale - SIEG).

Al riguardo, il Servizio aiuti di Stato ha predisposto e trasmesso alla Commissione la relazione triennale, ai sensi della decisione 2005/842/CE³⁴ del 28 novembre 2005 ed attualmente ha intrapreso con tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, l'esame del questionario relativo all'applicazione della decisione citata, pubblicato sul sito della DG Concorrenza ed oggetto di una consultazione avviata dalla Commissione europea fra tutti gli operatori del settore.

In prospettiva, il Dipartimento per le politiche comunitarie registra infine una riconfigurazione in senso più ampio del proprio ruolo, alla luce dello schema di disegno di legge³⁵ approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010, che nel prendere atto dell'esigenza di adeguare le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e riordinare la disciplina che regola le fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, prevede tra l'altro l'introduzione di disposizioni organiche in materia di aiuti di Stato.

1.6.4 LA MANOVRA FINANZIARIA 2010 E LE NUOVE MISURE SPERIMENTALI A FAVORE DEL LAVORATORE DISABILE

La Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la manovra finanziaria 2010, pubblicata sul supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, prevede una serie di disposizioni sperimentali, con copertura finanziaria per il 2010, finalizzate a favorire il collocamento ed il ricollocamento di quei lavoratori che risultano maggiormente esposti ai rischi di esclusione dal mercato del lavoro.

Premesso che il testo della Finanziaria si compone di soli due articoli e che le disposizioni ivi contenute, in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, diventeranno operative solo

³³ Rinvenibile sul sito del Dipartimento: <http://www.politichecomunitarie.it/>.

³⁴ GUUE 312 del 29 novembre 2005, "riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale.

³⁵ Legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

successivamente all'emanazione dei prescritti decreti interministeriali, si evidenzia comunque l'interesse di richiamare l'attenzione sulla logica premiale delle disposizioni di cui ai commi 144-147 dell'articolo 2 con le quali il legislatore ha inteso incentivare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, per il tramite delle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, di lavoratori svantaggiati e disabili, così come individuati dall'art. 2, commi 18, 19 e 20, regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

In effetti, il ciclo recessivo in atto ha determinato un rafforzamento dell'impegno profuso dalle articolazioni dello Stato per fronteggiare la crisi occupazionale, al fine di conservare quante più persone nel sistema produttivo anche con contratti a termine. In tale ambito, particolare considerazione è riservata a talune categorie di lavoratori tra cui i disabili, quali soggetti maggiormente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e per i quali la crisi economico finanziaria ha incisivamente impattato.

Tale disposizione, in ragione della necessità di potenziare le strategie per fronteggiare la crisi coinvolgendo e motivando anche i soggetti privati nel contribuire a un rapido ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, interviene con l'istituzione di misure sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, così come individuati dal Regolamento (CE) n. 800/2008, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Il sistema, ispirato alle forme di incentivazione già sperimentate nei più avanzati mercati del lavoro, prevede per ciascun lavoratore ricollocato un bonus alle agenzie per il lavoro solo nel caso di assunzione con un contratto di lavoro dipendente del lavoratore intermediato. Nel dettaglio, la norma prevede un incentivo compreso tra 2500 e 5000 euro per l'assunzione di ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste, che presenti particolari difficoltà di inserimento nell'attività, disponendo altresì la possibilità che l'assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato, con un contratto a termine di durata non inferiore a dodici mesi o con un contratto di inserimento che, secondo quanto previsto dall'art. 54 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può avere una durata superiore ai diciotto mesi.

Il comma 137 prevede l'affidamento della gestione di dette misure alla società Italia Lavoro Spa che, d'intesa con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, procederà altresì alla verifica e al monitoraggio degli effetti delle predette disposizioni, nonché all'identificazione dei costi, del relativo impatto delle misure e soprattutto della nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.